

interdetto di poterlo fare pubblicamente attraverso la televisione, sia pure del cavalier Berlusconi.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Avverto che, essendo stata richiesta la votazione per procedimento elettronico e non essendo ancora decorso il relativo termine regolamentare, dovremmo sospendere la seduta.

SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo di procedere all'esame del provvedimento successivo.

PRESIDENTE. In effetti, mi sembra una proposta ragionevole, peraltro conforme ai precedenti. Pertanto, rinvio la votazione del doc. IV-*quater*, n. 19, al prosieguo della seduta.

(Discussione – Doc. IV-*quater*, n. 26)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 26)

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Cola.

SERGIO COLA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda che ci occupa ha ad oggetto un procedimento civile iniziato dal dottor Padalino, GIP presso il tribunale di Milano. Questo procedimento civile ha ad oggetto la reiterazione di alcune espressioni adoperate dall'onorevole Sgarbi, reiterazione perché esiste un fatto precedente che già è stato sottoposto all'esame del

Parlamento, in un'analogha manifestazione di opinione dell'onorevole Sgarbi in data 4 agosto 1994. In quella occasione l'onorevole Sgarbi aveva censurato il comportamento del capo dei GIP presso il tribunale di Milano in quanto avrebbe affidato ad un GIP di « primo pelo », il dottor Padalino, una serie di decisioni sulle richieste di applicazione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, puntualmente accolte e pedissequamente rispecchianti le richieste del pubblico ministero, anche nella motivazione – fatto di cui ci siamo occupati a livello critico più volte.

Cosa succede? Succede che in questa ulteriore trasmissione del 15 ottobre del 1994, meravigliato di essere stato denunciato, questa volta in sede penale (e quindi si trattava di una querela) dal dottor Padalino, Sgarbi non fa altro che dire: che cosa ho detto (le espressioni sono riportate testualmente nella relazione e vale quindi la pena di ripeterle)?

« La procura di Milano è presidiata da questo giovinetto, guardatene bene la faccia, ditemi se uno con una faccia come questa può serenamente e avendo tutto il peso di centinaia di arresti da firmare, non lasciarsi prendere la mano e può veramente in poche ore lui, rivedere quello che ha fatto il pubblico ministero, se con una faccia come questa voi credete che la giustizia possa essere salva. » Commenta questa espressione, riportata testualmente, ribadendo sostanzialmente le stesse cose dette in precedenza.

Vale la pena, a questo punto, fare una osservazione a mio avviso estremamente interessante, soprattutto per lo sviluppo legislativo che ha avuto l'insindacabilità con la modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Il tribunale di Milano condanna lo Sgarbi a risarcire il danno con una motivazione che, a mio modo di vedere – lo dico sulla scorta del novello assetto dell'articolo 68 –, non può assolutamente condividersi, non soltanto perché si afferma che vi deve essere una stretta connessione con l'attività parlamentare nella maniera più rigorosa considerata, ma perché poi il tribunale di Milano si lascia andare, in questa affermazione, facendo

proprie le osservazioni — peraltro superate — di una sentenza della Corte costituzionale che regolava un conflitto di attribuzioni. Dunque, l'insindacabilità non può estendersi — si legge nella sentenza — ad una attività politica svolta dal deputato o dal senatore. Tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'articolo 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale, richiamando altresì la propria precedente pronuncia del 1997.

Mi pare che questa sia un'affermazione che non può non essere rappresentata a quest'Assemblea ai fini della deliberazione, perché queste affermazioni sono state ampiamente superate da una giurisprudenza costante della Giunta, poi recepita attraverso le varie decisioni dell'Assemblea.

Ritengo, tuttavia, che per motivare in modo corretto e per evitare contraddittorietà di giudicati — se li vogliamo definire così — basterà riportarsi — vi infliggo soltanto questa lettura e poi concludo la mia relazione — alla decisione della Giunta approvata a larghissima maggioranza dall'Assemblea nel caso precedente, quello del 4 agosto. Ebbene, che cosa proponeva la Giunta, con una decisione che venne accolta dall'Assemblea? L'intendimento del medesimo — leggasi Sgarbi — non era quello di diffamare la persona del magistrato interessato, quanto piuttosto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica circa le possibili distorsioni dell'attuale rito penale, nell'ambito del quale può verificarsi la circostanza che il giudice per le indagini preliminari può doversi trovare a decidere in poco tempo, in relazione ad indagini di particolare complessità, finendo, spesso senza sua colpa...

PRESIDENTE. Onorevole Cola, la prego di concludere.

SERGIO COLA, *Relatore per la maggioranza*. ...con l'appiattirsi sulle posizioni della pubblica accusa e dunque non svolgendo pienamente quel ruolo di terzietà che pure il codice di procedura penale astrattamente gli assegna. Le riflessioni

dell'onorevole Sgarbi assumevano inoltre ulteriore pregnanza e valore con riferimento al contesto specifico al quale erano riferite, quello delle indagini effettuate dalla procura di Milano sul fenomeno di tangentopoli, in relazione al quale...

PRESIDENTE. Onorevole Cola...

SERGIO COLA, *Relatore per la maggioranza*. ...è ben nota la costante attenzione da parte dell'opinione pubblica e da parte del Parlamento. Ritengo che questa motivazione sia esaustiva e, per questa ragione, noi l'abbiamo riportata nella nostra relazione scritta che è stata distribuita. Propongo, pertanto, che si voti nel senso della insindacabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI, *Relatore di minoranza*. La ringrazio, signor Presidente. Credo che la relazione del collega Cola abbia già illustrato sufficientemente o richiamato i termini del problema, quindi non aggiungerò supplementi di pena ai colleghi i quali, tuttavia, farebbero pur bene a leggere e ad approfondire i casi su cui siamo chiamati a votare, poiché si tratta di decisioni che presentano una delicatezza che non può poi essere scoperta *ex post*.

Per chi ha seguito o letto il caso riguardante il collega Sgarbi, credo sia chiaro che la vicenda ruota attorno agli epiteti, alle espressioni, ai florilegi utilizzati per descrivere il magistrato Padalino, con particolare riferimento alla sua faccia, una faccia variamente definita, presentata, come si legge dalle carte, per quello che è, ma nel contesto di un florilegio per l'appunto che cito solo cogliendo fior da fiore. Il collega Sgarbi in televisione afferma: «ognuno ha la faccia che ha, la sua faccia non l'ho qualificata, ma noi dobbiamo rispondere anche della nostra faccia, io ho la mia, uno ha una faccia di merda, uno ha una faccia di culo, uno ha una faccia di stronzo, io queste cose di lui non le ho dette, una faccia, ma la nostra faccia è la

nostra vita» (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale – Il deputato Bornacin grida: « Siamo in Parlamento ! »*).

Questo tipo di espressioni, citando più aulicamente la giurisprudenza conforme della Cassazione, può essere qualificato in tema di diritto di critica; ciò che determina abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. Dice la Corte di cassazione e poi la Corte costituzionale: è l'uso dell'*argumentum ad hominem* inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale piuttosto che a criticarne i programmi o il merito delle azioni.

Da questo punto di vista, credo non si faccia fatica a concludere relativamente alle espressioni usate dal collega Sgarbi, peraltro – come da lui onestamente ammesso poc'anzi –, nell'esercizio di un'attività di denuncia giornalistica, più che nell'esercizio di un'attività di denuncia politica. Devo dire che, quando lui perviene alle conclusioni che oggi, essendogli stato precluso l'accesso, come nel passato, alle televisioni di Mediaset, è costretto a ripetere o semplicemente ad esplicitare, la sua attività di denuncia della malagiustizia e dei casi che ritiene utili denunciare, solo in Parlamento, prende atto tardivamente della realtà delle cose, ossia che le denunce nell'esercizio della funzione parlamentare si fanno in Parlamento o fuori, riferendo contenuti di atti e di attività parlamentari, e non si fanno, invece, nell'ambito di uno specifico genere televisivo. Infatti, il collega Sgarbi, cui non nego sentimenti di stima e di simpatia come molti in questo Parlamento, da liberale, dovrebbe capire che non si fa successo in un genere di trasmissioni televisive ammantandosi, in modo poco liberale rispetto ai concorrenti, dei privilegi e degli scudi dell'immunità o dell'insindacabilità parlamentare.

Da questo punto di vista è evidente che non c'è alcun nesso tra le espressioni presuntivamente offensive (tale questione riguarderà la parte che si sente offesa e la giustizia, come peraltro ci richiede anche

la Corte europea per i diritti dell'uomo che, nella sentenza del 30 gennaio 2003, stabilisce che i sistemi di garanzia non siano tali da ledere i diritti soggettivi alla giustizia; è un paradosso di cui pure il collega Sgarbi, che rivendica, invece, una giustizia più giusta, dovrebbe farsi carico) e l'esercizio della funzione parlamentare.

Invito, dunque, i colleghi ad un po' di attenzione, ad una certa responsabilità e a respingere la proposta di insindacabilità della Giunta.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
– Doc. IV-quater, n. 26)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, le esaustive considerazioni dell'onorevole Cola mi avrebbero indotto a non entrare nel merito di una vicenda marginale come questa se le osservazioni ulteriori dell'onorevole Mantini non mi avessero fatto meditare ad alcuni equivoci sull'io diviso; come se un parlamentare potesse smettere di essere tale quando parla nell'unico luogo della politica del nostro tempo – così come ha riconosciuto l'onorevole Ingrao ed ha praticato l'onorevole Berlusconi – che è la televisione, vera platea della comunicazione e dello scontro, se è vero che si allegò ad un Occhetto indebolito la vittoria di Berlusconi del 1994 e ad una Melandri forte la vittoria contro Berlusconi nel 1996!

Come dire? Lo spazio della comunicazione è uno spazio politico. E la televisione non è il luogo dello spettacolo, o dell'affermazione di sé, ma è il luogo della trasmissione di idee che partono da una platea privilegiata, come il Parlamento, ma non riproducono il privilegio in quanto uno si copre della immunità: uno esprime

quelle idee, che potentemente ha espresso Pannella, nel corso di tanti anni, anche andando contro alcuni tratti della Costituzione, proprio per mutarla. E così, andando avanti, è evidente che, da *Radio radicale* alle televisioni in cui è intervenuto Pannella, l'azione di propaganda ha consentito che alcuni quesiti referendari diventassero politici, nel senso della militanza quotidiana del cittadino rispetto ai suoi diritti.

Ora, un diritto leso di un cittadino — in maniera vergognosa — è quello di poter essere in qualunque momento tratto in galera innocente, potere che è di gran lunga superiore a quello delle mie parole, delle parole dell'onorevole Mantini e di qualunque guarentigia, e per la responsabilità dell'errore in un arresto sbagliato non essendovi alcuno strumento di punizione. Ovvero: la immunità totale di chi persegue un fine, o politico od anche in buona fede, arrestando un innocente, e non ottiene sanzione né dal CSM né dalla magistratura ordinaria! È evidente che il contrappeso della denuncia può — apparentemente — apparire sbilanciato, ma non verso un debole: rispetto ad un uomo che dispone della libertà di una persona innocente!

Allora, di fronte a questo, richiamerò l'arresto dell'onorevole Burlando, collega parlamentare che fu arrestato innocente. Qualunque cosa detta contro quell'arresto sarebbe stata impari rispetto al dolo che egli ha patito! Ricorderò gli innumerevoli colleghi popolari arrestati — dell'area stessa dell'onorevole Mantini — anche per tre anni, come Calogero Mannino. Nessuna denuncia è pari alla colpa grave, che non è stata sanzionata con alcuna condanna, mai, mai e da nessun CSM!

Allora, di fronte alle colpe gravi, anche in buona fede, ma che porterebbero qualunque professionista ad essere rimosso dalla professione, abbiamo, in compenso, promozioni ed avanzamenti di carriera, salvo trovarsi, nel caso di Cordova, in un conflitto così cruciale che si è rimossi dal luogo in cui si sta. Non mi risulta che un tal conflitto abbia investito altre personalità che hanno altrettanto sbagliato, tal-

volta inducendo al suicidio. Ricorderemo il caso di Gardini: quelli erano gli anni attraverso i quali si è affermata la stella dell'onorevole Di Pietro (ed anche del dottor Padalino).

Questo problema era così immanentemente politico, così ontologicamente politico, che io non ho fatto altro che attività politica, attraverso una trasmissione che consente a me di aver fatto politica non diversamente da quella che ha fatto, per esempio, meritando il Nobel, Dario Fo. O non ha fatto attività politica? O ha fatto spettacolo? O quello non andava indicato come un indirizzo delle coscienze, meritorio dal punto di vista della protesta, ma perfettamente politico? La forza politica dell'azione di Dario Fo prevale su quella spettacolare. Nel mio caso, lo strumento dello spettacolo, dell'espressività, denunciava cose gravi altrimenti chiuse nell'ambito di poche persone nel CSM od anche in questo Parlamento non particolarmente seguito dall'informazione televisiva (ma soltanto da *Radio radicale*).

Allora, trovo scorretto, da parte dell'onorevole Mantini, fare riferimento ad una mia qualche attività estranea a quella che è stata l'attività della fede di una vita politica — tale che io, patendo senza fare la vittima, ho avuto un avviso di garanzia per mafia, di cui qualcuno, qua, ha osato dire che riguardava fatti personali! — di fronte ad un atto politico gravissimo condotto da un magistrato, nell'incoscienza della realtà di alcune valutazioni che io facevo, che erano ...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sgarbi.

VITTORIO SGARBI. ... puramente politiche.

Voglio aggiungere che io a Padalino altro non ho detto che «faccia da Padalino», nient'altro (ciò che è stato letto era ciò che ho escluso): soltanto «faccia da Padalino», cioè il suo nome!

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

A questo punto, sospenderei brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 16,45.

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 16,45.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché si è svolta la discussione prima del documento Doc. IV-*quater*, n. 19 e poi del documento Doc. IV-*quater*, n. 26, in materia di insindacabilità, concernenti l'onorevole Sgarbi, dobbiamo ora passare alla votazione delle proposte della Giunta relative a ciascun documento.

(Votazione – Doc. IV-*quater*, n. 19)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater*, n. 19, concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	389
<i>Votanti</i>	264
<i>Astenuti</i>	125
<i>Maggioranza</i>	133
<i>Hanno votato sì</i>	230
<i>Hanno votato no</i> ..	34).

Prendo atto che l'onorevole Bellillo, che avrebbe voluto votare a favore, ha erroneamente espresso un voto contrario e che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare ed avrebbe voluto votare a favore.

(Votazione – Doc. IV-*quater*, n. 26)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-*quater*, n. 26, concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	394
<i>Votanti</i>	357
<i>Astenuti</i>	37
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	228
<i>Hanno votato no</i> ..	129).

Prendo atto che l'onorevole Bellillo, che avrebbe voluto votare a favore, ha erroneamente espresso un voto contrario e che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare ed avrebbe voluto votare a favore.

(Discussione – Doc. IV-*quater*, n. 58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Giancarlo Cito, deputato nella XIII legislatura (Doc. IV-*quater*, n. 58).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Cito, deputato nella XIII legislatura, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cola.

SERGIO COLA, *Relatore*. Signor Presidente, mi riporto alla relazione perché i fatti per la verità sono stati già trattati in altra sede, ce ne siamo interessati. Comunque, siccome sono poche battute, vale la pena leggere.

La richiesta si riferisce ad un procedimento penale iniziato a carico dell'onorevole Cito in seguito ad una denuncia-querela di Antonio Attino. Quest'ultimo ha denunciato all'autorità giudiziaria il deputato richiedente perché, nel corso del programma televisivo *Il diritto alla giustizia giusta* mandato in onda il 27 febbraio 1998 sulla rete *Super 7* di Taranto, offendeva la sua reputazione apostrofandolo con le parole ingiuriose di « imbecille, idiota e cretino », accusandolo inoltre di avere messo in ridicolo la città di Taranto.

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 28 gennaio 2003, ascoltando anche Giancarlo Cito. Questi ha chiarito che la polemica intercorrente tra lui e l'Attino si riferiva al fatto che quest'ultimo aveva pubblicamente reso nota una condanna a carico del Cito proprio per una precedente diffamazione a carico dello stesso Attino emanata dal tribunale di Taranto. Tale condanna era poi passata in giudicato a motivo della conferma in appello e del rigetto del ricorso per Cassazione. Senonché, poiché durante il processo in primo grado il Cito era stato dichiarato contumace, lo stesso Cito aveva segnalato al Presidente della Camera *pro tempore* che tale contumacia era stata dichiarata nonostante il suo impedimento a partecipare al processo fosse motivato dalla partecipazione a sedute dell'Assemblea della Camera con votazioni. Per tali motivi, la Camera dei deputati ha elevato un conflitto di attribuzioni che la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile con ordinanza n. 126 del 2002.

Nonostante i pareri contrari di taluni componenti, le affermazioni di Giancarlo Cito sono parse alla maggior parte dei membri della Giunta, espressi sul punto, inserirsi nel contesto di una polemica

politica con evidenti risvolti di tipo parlamentare.

Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato — soprattutto sulla scorta di precedenti significativi e, sebbene ci si trovi di fronte a fatti di carattere localistico, purché afferiscano all'ambito territoriale del collegio elettorale in cui il deputato in questione ha avuto la maggior parte di consensi — nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. Si è così ritenuto di estendere l'insindacabilità anche a tali casi. Queste sono le ragioni che hanno indotto la Giunta a proporre la insindacabilità.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
— Doc. IV-quater, n. 58)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, poche parole sono sufficienti poiché il caso di Giancarlo Cito, deputato nella XIII legislatura, che ha apostrofato un comune cittadino durante un programma televisivo con parole — quali imbecille, idiota, cretino — ritenute ingiuriose non ha alcun collegamento, come si evince con chiarezza dagli atti, con l'esercizio delle funzioni di parlamentare.

Non credo che in questo modo diamo prova di responsabilità applicando la nuova legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. Non mi pare giusto che vi sia una leggerezza e una disattenzione colpevole anche da parte dell'Assemblea nei confronti di questi temi. Pertanto, non posso che preannunciare il mio voto contrario sulla proposta d'insindacabilità illustrata dal relatore, onorevole Cola.

En passant mi permetto di dire al collega Sgarbi — con riguardo al suo intervento svolto poc'anzi — che gli abusi e gli errori del sistema giudiziario certamente ci sono, ma non sono né saranno vendicati né riparati dal genere letterario ingiurioso e dalle parolacce che il collega Sgarbi ha riservato; quindi, si tratta di tutt'altra questione.

PRESIDENTE. Onorevole Mantini, lei deve attenersi e, quindi, parlare sull'argomento che in questo momento stiamo esaminando.

PIERLUIGI MANTINI. Presidente, l'argomento — e con ciò concludo serenamente — è che continua ad aversi, nonostante le critiche politiche emerse ampiamente dalla società, un uso assolutamente irresponsabile e non conforme né all'articolo 68 della Costituzione né alla legge che il Parlamento ha approvato — contrariamente a quanto avviene in qualunque altro paese democratico comparabile al nostro (a questo proposito nel corso di questi mesi sono state compiute dalla Giunta per le autorizzazioni numerose missioni per approfondire la conoscenza di altri sistemi) — dell'insindacabilità, che è fondamentale prerogativa della funzione del parlamentare; insindacabilità intesa come una sorta di diritto ad offendere o come un'impunità totale. Ciò offende il Parlamento; pertanto, desidererei che i colleghi fossero attenti nell'esprimere il proprio voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo il testo predisposto dalla Giunta per le autorizzazioni sulla vicenda che ha coinvolto Giancarlo Cito rilevo che, in quella idea di estensione del luogo politico alla televisione, il programma televisivo in cui Cito si è espresso si intitolava: *Il diritto alla giustizia giusta*. Tema, quindi, che poneva il cittadino, in termini di dialogo, di fronte ad una re-

sponsabilità cosciente e attiva, sia pure con un pur discutibile intervento di Cito.

Voglio ricordare all'onorevole Mantini che, preso atto che una parte di ex democristiani o di popolari ha votato a favore del dottor Tito e, quindi, contro il loro collega Agrusti, io sono convinto dell'efficacia, non in termini di soluzione politica ma certamente in termini di presenza rispetto al dramma di chi è in carcere ingiustamente, delle parole pronunciate da un uomo sul punto di decidere se uccidersi o meno; mi riferisco all'onorevole Agrusti il quale ha detto: davanti a mio figlio che mi riteneva un delinquente, l'unica voce che ha garantito che io potevo essere difeso era la tua ed io devo a te la salvezza della mia vita; a tal punto può essere utile che qualcuno difenda chi è ingiustamente arrestato.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 58)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc IV-quater, n. 58, concernono opinioni espresse dal deputato Cito nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	420
<i>Votanti</i>	392
<i>Astenuti</i>	28
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	244
<i>Hanno votato no</i> ..	148).

Prendo atto che l'onorevole Raffaella Mariani avrebbe voluto votare contro ed ha erroneamente votato a favore.

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1094 – Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (approvato dal Senato) (3599) (ore 16,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli – A.C. 3599)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C. 3599 sezione 1*).

(Esame dell'articolo 1 – A.C. 3599)

PRESIDENTE. Passiamo esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 3599 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	422
<i>Votanti</i>	259
<i>Astenuti</i>	163
<i>Maggioranza</i>	130
<i>Hanno votato sì</i>	257
<i>Hanno votato no</i> .	2).

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 3599)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame l'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 3599 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

GIAMPIERO D'ALIA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, altrimenti il parere è contrario, e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate. Per quanto concerne l'emendamento 2.5 della Commissione, va precisato che tale proposta emendativa è diretta ad inserire tra le cause di ineleggibilità un ulteriore principio, consistente nella previsione del limite di due mandati in capo al presidente della giunta regionale eletto direttamente, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Indipendentemente dal merito della questione e dalla qualificazione del limite dei mandati quale causa di ineleggibilità, il Governo non può che ribadire le proprie perplessità circa la conformità costituzionale dell'emendamento: infatti, come già sottolineato sia nel corso del dibattito al Senato, sia in Commissione, il limite dei mandati interessa direttamente la forma di governo, materia quest'ultima riservata agli statuti regionali. Spetterà all'interprete valutare se la clausola finale di salvaguardia, sulla base della normativa regionale, sia in grado di assicurare il pieno rispetto del dettato costituzionale. Per questo, comunque, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mascia 2.1

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GIANCLAUDIO BRESSA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Si tratta di una questione già affrontata ieri in sede di discussione sulle linee generali. Il disegno di legge al nostro esame affronta per la prima volta un tema molto delicato con molta serietà e competenza, in quanto è la prima volta che viene predisposta una legge quadro in materia elettorale, perché prima si trattava di una competenza diretta. Il compito che abbiamo è estremamente delicato, perché non possiamo fare in modo che la legge quadro incida sulla materia statutaria propria delle regioni.

Allora, un conto è affrontare la questione con una certa delicatezza e attenzione, altra cosa è affrontare alcuni temi con una esplicita volontà omissiva. In questo articolo, infatti, tra le cause di ineleggibilità non viene in alcun modo contemplato il conflitto di interessi in senso stretto.

Ora, è ben vero che il primo comma, lettera a), può configurare in maniera implicita la sussistenza di un possibile, potenziale conflitto di interessi. Però, è altrettanto vero che questo disegno di legge ha stabilito un criterio di classificazione molto netto: le ineleggibilità sono riferite alle ipotesi di turbativa della competizione elettorale e le incompatibilità sono essenzialmente riferite al conflitto tra funzioni svolte in qualità di presidente, di componente della giunta, di consigliere o di altre posizioni e cariche.

Il conflitto di interessi in senso proprio, ossia il materiale conflitto di interessi con l'ente presso il quale si espleta un mandato rappresentativo, non è contemplato e credo, invece, che sia opportuno prevederlo esplicitamente. Ciò è tanto più opportuno in considerazione di molte attività che questo Parlamento è chiamato a svolgere. Solo la scorsa settimana abbiamo

approvato in questa Camera — lo ripeto: ancora non in via definitiva, perché è tornato al Senato — il disegno di legge Gasparri sul sistema radiotelevisivo che è un monumento equestre al conflitto di interessi. Allora, sarebbe opportuno che questa Assemblea, una volta tanto, si assumesse la responsabilità di riconoscere che il conflitto di interessi in senso proprio, in senso materiale esiste ed è qualcosa che deve essere rimosso per garantire la democrazia delle istituzioni di questo paese.

Ecco il motivo per cui abbiamo presentato una serie di emendamenti che tendono, in via del tutto generale, in via di principio generale, a definire la questione del conflitto di interessi. Ve ne sono più di uno. Il relatore ha espresso parere contrario su tutti questi emendamenti e ciò ci indurrà a tenere un comportamento conseguente: noi non potremo votare a favore di questo articolo, perché si continua, da parte del Governo e della maggioranza, ad ignorare un elemento fondamentale quale il conflitto di interessi e la pericolosità del conflitto di interessi per la garanzia della democrazia nel nostro paese.

Questa è una cosa che non possiamo accettare e che, pertanto, siamo costretti a segnalare tutte le volte, purtroppo senza alcun effetto pratico. Tuttavia, non desisteremo per questo dal ripetere ogni volta le considerazioni che abbiamo espresso anche quest'oggi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, come abbiamo detto anche ieri, credo che sul tema del conflitto di interessi per quanto riguarda le regioni potremmo discutere con un po' più di serenità di quanta ve ne sia stata quando abbiamo dovuto discutere del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio.

Ritengo si debba prendere atto che il tema del conflitto di interessi diventa ancora più rilevante man mano che si va verso forme decentrate di Governo. Infatti,

è chiaro che l'avvicinamento dei leader politici alla base elettorale può comportare sempre maggiori condizionamenti. Allora, credo sia indispensabile una previsione espressa di un comma, quale quello che abbiamo proposto, integrativo dell'articolo 2 del testo predisposto dal Governo.

Ieri, in sede di discussione sulle linee generali, ci è stato detto che il provvedimento già prevede la disciplina del conflitto di interessi, perché all'articolo 1, lettera a), dà la possibilità alla regione di disciplinare il conflitto di interessi, laddove stabilisce di prevedere norme di ineleggibilità quando determinate situazioni possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive.

Ora, siamo d'accordo che questa formulazione può prevedere ed includere il conflitto di interessi. Il problema è che in quest'aula, per un anno, ci avete spiegato che tale formulazione non comprende il conflitto di interessi, perché la stessa richiama quella dell'articolo 51 della Costituzione; ci avete detto che l'articolo 51 della Costituzione non c'entra niente con il conflitto di interessi e che il conflitto di interessi non è una causa di ineleggibilità. Allora, ancora una volta, dite cose diverse a seconda che si tratti di tutelare interessi del Presidente del Consiglio o di disciplinare altre realtà.

Credo sarebbe opportuno prevederlo espressamente così che non possano esservi dubbi interpretativi. Da qui il nostro emendamento che chiarisce espressamente l'ipotesi che riteniamo indispensabile disciplinare e non riesco a comprendere perché la maggioranza non voglia approvarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, vorrei sottolineare che da parte nostra vi è una critica di fondo ad una modifica della Costituzione che assegna alle regioni la possibilità di decidere in

modo difforme una dall'altra su una serie di materie. Ciò vale per quanto attiene ai diritti sociali, ma anche per questioni così delicate come quelle che hanno a che fare con eleggibilità, incompatibilità e sistemi elettorali.

L'emendamento in esame, ed anche quelli successivi, hanno intenzione di fissare, almeno, una griglia di riferimento certa affinché gli statuti delle singole regioni abbiano affinità gli uni con gli altri. Non vorremmo trovarci, poi, in una situazione per cui i cittadini hanno condizioni diverse persino sulle modalità di voto e sulla possibilità di accedere alle cariche elettive o esecutive.

In questo caso specifico parliamo di ineleggibilità, come hanno ricordato i colleghi, e di conflitto di interessi. Si tratta di una materia molto delicata che meriterebbe una definizione stringente. Siamo in presenza di una legislazione nazionale che non offre tale definizione. Tuttavia, visto che qui ci prefiggiamo di regolamentare o, almeno, di indicare alle regioni quali criteri seguire, ci pare che la parità di accesso alle suddette cariche elettive debba assumere le caratteristiche il più possibile corrispondenti a determinate garanzie.

La nostra definizione ci pare più chiara di quella assolutamente generica indicata nel provvedimento e cerca di stabilire le condizioni in base alle quali i singoli candidati dovrebbero essere ineleggibili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono anch'io firmatario dell'emendamento in esame e, oltre ai colleghi che mi hanno preceduto, lo è anche il collega Sgobio. Mi richiamo, per brevità, agli interventi svolti dai colleghi Bressa, Marone e Mascia: ne condivido tutte le argomentazioni salvo l'obiezione che la collega Mascia solleva — legittimamente, dato che già fu questa la posizione del suo gruppo nella passata legislatura — in relazione alla previsione dell'articolo 122 che noi, invece, condividiamo pienamente.

L'articolo 122, come l'abbiamo riformato nel 1999, prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali siano disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. Dunque, con legge della Repubblica, cioè con legge approvata dal Parlamento, stiamo stabilendo i principi fondamentali e consideriamo sconcertante ed inaccettabile che all'interno di tali principi non sia prevista esplicitamente la figura del conflitto di interessi in relazione alla carica di presidente, di assessore o di consigliere regionale.

Quando si discusse in quest'aula per due volte la legge sul conflitto di interessi si omise il riferimento alle regioni proprio perché vi è una specifica disciplina, l'articolo 122, che rimette alle regioni tale competenza, salvo il definire con legge dello Stato i principi fondamentali. Questo, quindi, è il momento in cui il Parlamento dovrebbe definire specificatamente la questione del conflitto di interessi come principio fondamentale in relazione alle cause di ineleggibilità per quanto riguarda gli organi delle regioni.

Dunque, anch'io esprimo il mio radicale disappunto per il parere contrario espresso sull'emendamento in esame, annuncio il nostro voto favorevole ed invito l'Assemblea ad approvarlo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	432
<i>Votanti</i>	430
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	196
<i>Hanno votato no</i> ..	234).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.2.

Chiedo all'onorevole Mascia se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GRAZIELLA MASCIA. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Questo emendamento naturalmente fa seguito a quello precedente. Siamo sempre in materia di ineleggibilità e, quindi, vi è la necessità di fissare le condizioni in base alle quali garantire la parità di accesso alle cariche elettive. In questo caso, si tratta di definire i termini entro i quali gli interessati debbano cessare le proprie attività o funzioni, nel caso in cui si fosse determinato questa sorta di conflitto di interessi, cioè nel caso in cui vi fossero questi elementi che determinano le cause di ineleggibilità.

L'attuale formulazione della norma stabilisce, come termine, il giorno fissato per la presentazione delle candidature, mentre a noi pare che tale termine non sia assolutamente sufficiente, perché nel caso in cui il titolare di tali attività o funzioni fosse proprietario di una rete televisiva locale, o comunque di strumenti che gli garantirebbero delle condizioni diverse privilegiate, è evidente che il termine della data per la presentazione delle candidature non sarebbe sufficiente.

Proponiamo, quindi, che si fissi un termine di molto precedente al giorno fissato per la presentazione della candidatura, appunto quello di centottanta giorni prima di tale data, mentre nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale proponiamo un termine di dieci giorni antecedente a tale data, perché questo sarebbe quello di buonsenso applicabile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	430
<i>Votanti</i>	269
<i>Astenuti</i>	161
<i>Maggioranza</i>	135
<i>Hanno votato sì</i>	35
<i>Hanno votato no</i> ..	234).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Marone 2.3.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

RICCARDO MARONE. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Con questo emendamento poniamo un altro dei temi fondamentali del maggioritario, cioè il problema della necessità di una serie di contraltari indispensabili da prevedere, al fine di evitare che le maggioranze possono decidere di fatti che riguardano le maggioranze stesse. Finora il problema, con il sistema proporzionale, non si poneva — anche in questa Camera finora la decisione sulla cause di ineleggibilità apparteneva all'Assemblea —, mentre oggi come oggi, con il sistema maggioritario, il problema si pone in maniera rilevante.

Lo abbiamo vissuto espressamente in quest'aula quando, di fronte ad un caso eclatante di un errore, la maggioranza si è blindata e non ha voluto neanche aprire le schede. Poiché è naturale che una maggioranza si difenda, proprio per evitare che sulle cause di ineleggibilità decida una maggioranza — e quindi che il giudizio possa non essere sereno —, noi proponiamo che si istituisca una commissione

consiliare paritaria, in modo che le decisioni siano prese non sulla base degli interessi dell'una o dell'altra maggioranza, bensì esaminando una puntuale applicazione della legge.

Francamente non riusciamo a comprendere perché la maggioranza e il relatore non siano d'accordo con questo nostro emendamento. Siamo in un paese, ripeto, che ha costruito un percorso maggioritario, da alcuni anni a questa parte. Tuttavia, con altrettanta chiarezza, dobbiamo dire che questo percorso non è stato accompagnato da una serie di altre riforme tese a porre una serie di contraltari al maggioritario. Lo diciamo da molto tempo, ma poi tutte le volte che approviamo nuovi provvedimenti tutto ciò non avviene. Né possiamo dire che siamo in un paese così tranquillo sotto il profilo della tutela delle minoranze e delle opposizioni, che non c'è bisogno di queste norme; se, infatti, vediamo che per un gioco televisivo stava addirittura saltando il direttore di una rete, solo perché qualche italiano si è permesso di esprimere la propria opinione, allora questo paese non mi sembra che abbia maturato ancora questo livello di comprensione del sistema maggioritario. Pertanto, a maggior ragione, riteniamo indispensabile approvare norme di questo tipo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Questa è una di quelle cose strane, che accompagnano questo disegno di legge. Come dicevo prima, il Governo ha operato bene, nel senso che ha affrontato con equilibrio e con misura un tema così delicato, quale quello di una legge di principi in materia elettorale.

Non si capisce perché di fronte ad alcuni temi scatti una sorta di tabù, scenda una saracinesca che impedisce al Governo di guardare al di là del proprio naso.

È una questione di delicatezza assoluta in un sistema maggioritario. Si pone il

tema della garanzia di tutti i cittadini di fronte allo strapotere di una maggioranza. In questo caso si tratta della questione molto delicata della eleggibilità o della ineleggibilità.

La nostra proposta è quella di istituire una commissione paritetica, che consenta quindi al consiglio regionale di affrontare la suddetta questione non sulla base della logica di una maggioranza che — come ricordava il collega Marone — naturalmente tende a difendere se stessa. Non c'è nulla di strano in ciò, siamo tutti uomini e pertanto capaci di peccare.

Tuttavia, non si capisce perché, nel momento in cui si devono stabilire le regole, non lo si faccia nel senso proprio del termine. Cosa impedisce a questa maggioranza di adottare una scelta di garanzia e di consentire ai consigli regionali di affrontare in maniera libera, ma garantista, il problema dell'eleggibilità o dell'ineleggibilità?

Questi sono scivoloni assolutamente non comprensibili. Di fronte ad uno sforzo da parte del Governo — a mio modo di vedere per tanta parte riuscito — di avventurarsi in una legge di principi in materia elettorale così delicata, cosa impedisce all'esecutivo di andare fino in fondo e di predisporre un provvedimento che definisca esattamente le regole necessarie a far sì che nei consigli regionali e nelle regioni vi sia la democrazia e il rispetto dei diritti di tutti cittadini? In questo modo non si tratta di fare uno statuto a garanzia delle minoranze, ma di garantire il diritto di ogni cittadino di vedersi dichiarato eletto oppure di dichiarare non eleggibile un consigliere che è stato eletto.

Si tratta di una norma di garanzia sostanziale: perché dire « no » a questo? Ecco perché anche questa disposizione aggiunge perplessità sul nostro lavoro e, quindi, anche in ordine alla nostra decisione finale in ordine a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono anch'io cofirmatario di questo emendamento e condivido le osservazioni svolte dai colleghi Marone e Bressa. Tra l'altro, ho visto che poco fa il Governo stava accingendosi a prendere la parola, per cui ritengo sarà utile ascoltare le eventuali motivazioni o l'eventuale ripensamento del sottosegretario Brancher.

Questa è una norma di garanzia — come giustamente è stato affermato poco fa — che il Parlamento, nell'ambito della definizione dei principi a cui fa riferimento il primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, potrebbe varare con quello che i giuristi anglosassoni chiamano il « velo dell'ignoranza ».

Nessuno di noi può sapere tra un anno quali saranno le maggioranze all'interno di ciascun consiglio regionale. Quindi, stabilire con legge dello Stato, sulla base della definizione di principio, una norma di garanzia che preveda che il giudizio sulle cause di ineleggibilità non sia approvato a maggioranza politica — una volta può essere di centrosinistra, un'altra di centrodestra — dai consigli regionali, ma a garanzia di tutti indipendentemente dallo schieramento politico da parte di una commissione consiliare paritetica, a noi parrebbe un elemento fondamentale, proprio per far fronte alle eventuali distorsioni — da qualunque schieramento provengano — che potrebbero verificarsi sulla base di interessi di schieramento politico e non sulla base di una rigorosa applicazione delle norme di legge in materia di ineleggibilità.

Per questo invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento Marone 2.3 e invito anche il relatore e il Governo a riflettere su un possibile cambiamento di opinione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marone 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	414
Votanti	413
Astenuti	1
Maggioranza	207
Hanno votato sì	187
Hanno votato no ..	226).

Prendo atto che l'onorevole Fanfani non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo all'emendamento Mascia 2.4.

Chiedo all'onorevole Mascia se intenda accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Sono stati finora respinti i nostri emendamenti che tendevano a offrire minime garanzie di buon senso, credo, rispetto a condizioni paritarie. Si introduce un comma che, sinceramente, ritengo sia quanto meno un po' curioso, in quanto si indica addirittura alle regioni la possibilità di differenziare la disciplina dell'ineleggibilità fra presidente, giunta e consiglieri regionali.

Si possono avere opinioni diverse rispetto al merito e rispetto alle determinazioni circa le cause e le condizioni di ineleggibilità. Ciò che, a nostro avviso, non si può fare è prevedere che sussistano trattamenti diversi a seconda dei soggetti in questione.

Pertanto proponiamo la soppressione della lettera *e* del comma 1 dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	425
Votanti	383
Astenuti	42
Maggioranza	192
Hanno votato sì	149
Hanno votato no ..	234).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento della Commissione in esame sia importante, e francamente non comprendo perché un'analoga disponibilità non sia stata manifestata rispetto alle tematiche che abbiamo posto finora. Non si trattava certamente di proposte destinate a stravolgere la norma, in quanto siamo interessati all'attuazione di una riforma realizzata dall'Ulivo. Ci aspettavamo quindi anche sugli altri emendamenti da noi presentati una maggiore disponibilità da parte della maggioranza.

Quanto all'emendamento in esame, ripariamo a quella che era stata un'osservazione formale, anche rispetto al tema posto dal sottosegretario, ovvero quella per cui la questione non rientrerebbe nella materia di cui all'articolo 122 della Costituzione, bensì nella materia di cui all'articolo 123. L'introduzione della norma che stabilisce che comunque dopo due mandati scatti una causa di ineleggibilità, spostandone la sede dall'articolo 4 all'attuale articolo 2, riteniamo sia pertinente e assolutamente necessaria.

L'esigenza che si pone nel processo di riforma della Costituzione che stiamo costruendo è certamente quella della stabilità e continuità di governo, ma è anche quella di evitare condizioni di non ritorno rispetto a un'eccessiva stabilità di situazioni di governo. La previsione di una norma che impedisca che un soggetto eletto direttamente possa andare oltre due legislature, quindi ben oltre dieci anni, ci

sembra estremamente necessaria e di equilibrio, proprio nel momento in cui auspichiamo la stabilità nei governi.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Marone.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, occorre dare atto al relatore D'Alia di essersi adoperato in maniera molto positiva per risolvere una questione molto delicata. Il testo del disegno di legge approvato dal Senato prevedeva all'articolo 4 l'eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del presidente della giunta regionale eletto direttamente. L'articolo 4 contiene le disposizioni di principio in materia di sistema di elezione, e poteva essere interpretato come un'indebita sovrapposizione, o meglio, interferenza, da parte della legge statale sulle competenze proprie degli statuti regionali.

Trasferire la questione a livello dell'articolo 2, vale a dire degli aspetti relativi all'ineleggibilità, probabilmente non fuga tutte le perplessità. Da questo punto di vista, l'atteggiamento del Governo mi pare non privo di una qualche prudenza che, per certi aspetti, può essere riconosciuta come saggia. Però, con lo spostamento del problema tra le previsioni in tema di ineleggibilità, credo che si possa parlare di un principio generale. Infatti, si tende ad affermare il seguente principio: in caso di elezione diretta a suffragio universale del presidente della regione — o, come viene definito adesso, del governatore —, la previsione generale è che non si vada verso una forma di governorato assoluto, senza limiti di tempo. È del tutto evidente che l'elezione diretta presuppone un sistema cosiddetto neoparlamentare, con competenze, funzioni e caratteristiche proprie in capo al presidente, che non sono riscontrabili nel caso dell'elezione del presidente da parte del consiglio regionale.

È pertanto evidente che un principio generale, che limiti quelli che potrebbero divenire poteri imperiali assoluti e non controllabili da parte di alcuno, possa

essere considerato utile per l'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione. Va dato atto al relatore D'Alia di avere assecondato, da questo punto di vista, nel migliore dei modi possibili il dibattito che si è svolto in sede di Commissione Affari costituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, fermo restando che siamo contrari all'elezione diretta dei presidenti — mi pare che questa logica presidenzialista abbia già fatto molti danni nel nostro paese —, in ogni caso riteniamo necessario almeno fissare un limite, come è stato sottolineato dai colleghi. L'emendamento proposto dalla Commissione raccoglie un'istanza che era stata avanzata durante il nostro dibattito. A questo proposito ho presentato l'emendamento 4.3, che ritirerò nel caso in cui venisse approvato l'emendamento 2.5 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, anch'io intervengo brevemente per sottolineare con soddisfazione che nel Comitato dei nove, grazie anche al consenso del relatore D'Alia, si è trovata un'intesa positiva sul testo di questo emendamento che prevede la non immediata rieleggibilità, allo scadere del secondo mandato consecutivo, del presidente della giunta regionale eletto a suffragio universale diretto sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Credo sia opportuno che questo principio venga inserita nel capitolo delle ineleggibilità. Bene ha fatto il collega Bressa a sottolineare l'opportunità dell'intervento della Camera, che ha soppresso la previsione che collocava questa ipotesi alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4, in materia di sistema di elezioni. Con la modifica dell'articolo 122 della Costitu-

zione, nella scorsa legislatura, abbiamo previsto esplicitamente che sia la legge parlamentare, la legge dello Stato, a stabilire la durata degli organi elettivi, in modo che non sia ipotizzabile che in una regione durino cinque anni, in un'altra sette, in un'altra ancora dieci. In tal modo, si sottrae l'assemblea o il consiglio regionale alla comprensibile tentazione di prorogare da sé la propria durata. Allo stesso modo, è opportuno che l'impossibilità di un terzo mandato consecutivo, nel caso in cui il presidente sia eletto a suffragio universale diretto, venga definita in sede di fissazione dei principi sull'eleggibilità. Diverso è, ovviamente, il caso in cui ci fosse una realtà istituzionale, una forma di Governo diversa.

È opportuno che ciò venga definito dal Parlamento in sede di fissazione di principi, del resto in modo omogeneo rispetto a ciò che avviene per l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Sarebbe, infatti, assai difficile immaginare che norme di questo genere potessero venire approvate dalle assemblee legislative regionali. Prendo atto anch'io, con rispetto, del fatto che il Governo si è rimesso all'Assemblea; tuttavia, è importante che la Commissione abbia deciso di proporre all'Assemblea l'emendamento 2.5, a favore del quale invito a votare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.5 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	435
<i>Votanti</i>	416
<i>Astenuti</i>	19
<i>Maggioranza</i>	209
<i>Hanno votato sì</i>	407
<i>Hanno votato no</i> ..	9).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	428
<i>Votanti</i>	286
<i>Astenuti</i>	142
<i>Maggioranza</i>	144
<i>Hanno votato sì</i>	272
<i>Hanno votato no</i> ..	14).

Prendo atto che l'onorevole Meduri ha erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 3599)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 3599 sezione 4)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, per brevità, poiché gli emendamenti all'articolo 3 sono sostanzialmente identici a quelli che abbiamo appena discusso sull'articolo 2, vale a dire riguardano la questione del conflitto di interessi e la previsione di una commissione paritaria competente, in questo caso, in materia di incompatibilità e non di ineleggibilità, per non ripetere gli interventi appena fatti, facciamo riferimento alle cose già dette e ci limiteremo, quindi, a votare senza intervenire sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, anch'io intervengo sempre sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, per accelerare i lavori.